

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)	
Autore:	Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Altri Autori:	Servizio Bilancio dello Stato
Titolo:	Disegno di legge di stabilità 2013 e disegno di legge di bilancio 2013 A.C. 5534-bis e A.C. 5535 Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio
Riferimenti:	AC N. 5534-BIS/XVI
Serie:	Progetti di legge Numero: 708 Progressivo: 1
Data:	15/11/2012
Organi della Camera:	V-Bilancio, Tesoro e programmazione

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Disegno di legge di stabilità 2013 e
disegno di legge di bilancio 2013
A.C. 5534-*bis* e A.C. 5535

Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio

n. 708/1

15 novembre 2012

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Bilancio

(066760-9932 – * *st_bilancio@camera.it*

Il presente dossier reca una sintesi degli emendamenti approvati al disegno di legge di stabilità per il 2013 e al disegno di legge di bilancio per il 2013 nel corso dell'esame in sede referente dalla V Commissione Bilancio.

Per ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il presentatore, la data dell'approvazione e una breve sintesi dell'oggetto della modifica, nonché, per gli emendamenti di iniziativa parlamentare, il gruppo di appartenenza del presentatore dell'emendamento.

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: BI0589.doc

INDICE

Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.C. 5534- <i>bis</i>) e il testo approvato dalla V Commissione bilancio della Camera.....	3
Emendamenti al disegno di legge di stabilità 2013 (A.C. 5534- <i>bis</i>) approvati dalla V Commissione bilancio della Camera.....	11
Emendamenti al disegno di bilancio (A.C. 5535) approvati dalla V Commissione bilancio della Camera.....	45

Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.C. 5534-*bis*) e il testo approvato dalla V Commissione bilancio della Camera

Titolo	A.C. 5534-bis	A.C. 5534-bis-A
Risultati differenziali	1, co. 1	1, co. 1
Gestioni previdenziali	2, co. 1-2	1, co. 2-3
Riduzioni delle spese rimodulabili ed ulteriori interventi correttivi dei Ministeri	3, co. 1-2	1, co. 4-5
- Ministero dell'economia	3, co. 3-4	1, co. 6-7
- Ministero del lavoro	3, co. 5-7	1, co. 8-13
- Ministero della giustizia	3, co. 8-20	1, co. 14-23
	<i>3, co. 10-13-15-16 Stralciati</i>	
- Ministero degli esteri	3, co. 21-27	1, co. 24-30
	<i>3, co. 28 Stralciato</i>	
- Ministero dell'istruzione, università e ricerca	3, co. 29-48	1, co. 31-47
	<i>3, co. 32-33-34-35-36-39-40-41 Stralciati</i>	
- Ministero delle infrastrutture e trasporti	3, co. 49-57	1, co. 48-56
- Ministero delle politiche agricole	3, co. 58-62	1, co. 57-58 e 60-62
Liquidazione Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania - EIPLI		1, co. 59
- Ministero per i beni e le attività culturali	3, co. 63-65	1, co. 63-65
- Ministero della salute	3, co. 66-74	1, co. 66-74
Fondo valorizzazione istruzione scolastica	3, co. 75-76	<i>Soppressi-</i>
Assunzioni nel comparto Sicurezza, Difesa e Vigili del fuoco		1, co. 75-78
Fondo per la concessione di un credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo		1, co. 79-81
Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti di previdenza	4, co. 1	1, co. 82, 84 e 86
Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile		1, co. 83

Titolo	A.C. 5534-bis	A.C. 5534-bis-A
Dotazione organica del personale INAIL		1, co. 85
Invio telematico CUD da parte degli enti previdenziali		1, co. 87
Fabbisogno delle università e degli enti di ricerca	4, co. 2	1, co. 88
Riduzioni della spesa degli enti territoriali	5, co. 1-6	1, co. 89-94
Razionalizzazione e riduzione della spesa nel settore sanitario	6, co. 1-3	1, co. 95-96
Acquisto di immobili	7, co. 1	1, co. 97
Fondo per il pagamento canoni di locazione	7, co. 2	1, co. 98
Valorizzazione patrimonio immobiliare	7, co. 3	1, co. 99
Acquisto di mobili, arredi e autovetture	7, co. 4-8	1, co. 100-104
Incarichi di consulenza in materia informatica	7, co. 9-11	1, co. 105-107
	<i>7, co. 12-13 Stralciati</i>	
Mercato elettronico della P.A. - Estensione agli istituti scolastici e universitari del regime di approvvigionamenti della P.A.	7, co. 14-15	1, co. 108-109
Modifiche alla disciplina sulla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della P.A.	7, co. 16-21	1, co. 110-115
	<i>7, co. 22-24 Stralciati</i>	
“Cieli bui”	7, co. 25-26	Soppressi
	<i>7, co. 27-34 Stralciati</i>	
Autorità marittima della navigazione dello Stretto	7, co. 35-36	1, co. 116-117
Capitanerie di porto	7, co. 37-38	1, co. 118-119
Indennità di trasferta per il personale militare e di polizia	7, co. 39	1, co. 120
Riduzione contributi minoranza slovena		1, co. 121
Fondi Multilaterali di Sviluppo e del Fondo Globale per l'Ambiente	8, co. 1-2	2, co. 1-2
Contratto di programma con RFI	8, co. 3	2, co. 3
Rete infrastrutturale ferroviaria	8, co. 4	2, co. 4

Titolo	A.C. 5534-bis	A.C. 5534-bis-A
Contratto di programma con ANAS	8, co. 5	2, co. 5
Sistema Mo.SE	8, co. 6	2, co. 6-10
Linea ferroviaria Torino-Lione	8, co. 7	2, co. 11
Transazioni relative a realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale (Ponte sullo stretto)	8, co. 8	2, co. 12
Contributo ai comuni colpiti dal terremoto del Belice		2, co. 13
Accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino	8, co. 9	2, co. 14
Fondo enti predissestati	8, co. 10	2, co. 15
Interventi in favore degli esodati	8, co. 11	2, co. 16-22
Consulta nazionale servizio civile		2, co. 23
Sanità regione Campania	8, co. 12	2, co. 24
Flotta aerea antincendio	8, co. 13	2, co. 25
Agenzia sviluppo settore ippico	8, co. 14	2, co. 26
	<i>7, co. 15-16 Stralciati</i>	
Scuole non statali	8, co. 17	2, co. 27
Fondo spese urgenti e indifferibili	8, co. 18	2, co. 28
	<i>7, co. 19 Stralcio</i>	
LSU Napoli e Palermo e altri comuni	8, co. 20	2, co. 29
Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili	8, co. 21	2, co. 30
Fondo nazionale politiche sociali		2, co. 31
Fondo per le non autosufficienze		2, co. 32
Fondo borse di studio		2, co. 33
Smaltimento rifiuti L'Aquila		2, co. 34
Fondo protezione civile per eventi atmosferici e alluvionali		2, co. 35
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari	8, co. 22	2, co. 36

Titolo	A.C. 5534-bis	A.C. 5534-bis-A
Taglio lineare missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio"	8, co. 23	2, co. 37
Riduzione fondo ISPE		2, co. 38
Finanziamenti per le comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e per la minoranza italiana in Slovenia e in Croazia		2, co. 39-40
Lotta all'evasione e DEF		2, co. 41-42
Trasporto pubblico locale	9, co. 1-2	2, co. 43
	<i>Art. 10 e 11 Stralciati</i>	
Apparecchi da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro		3, co. 1
Aumento IVA	12, co. 1	3, co. 2
Riduzione primi due scaglioni IRPEF	12, co. 2	Soppresso
Detassazioni contratti di produttività	12, co. 3	3, co. 3
Proroga detassazione dei contratti di produttività		3, co. 4
Oneri deducibili e detraibili	12, co. 4-11	3, co. 5-7
Certificati penali assoggettati a bollo	12, co. 12	3, co. 8
Aliquote di accisa dei carburanti	12, co. 13	3, co. 9
Variazioni al regime di IVA agevolato per cooperative assistenziali	12, co. 14-16	3, co. 10-12
Abrogazione esenzione IRPEF per pensioni di guerra	12, co. 17	3, co. 13
Tobin tax (tassazione transazioni finanziarie)	12, co. 18-21	3, co. 14-17
Deducibilità spese auto nell'esercizio di impresa	12, co. 22	3, co. 18
Differimento termini maggiori valori conseguenti al riallineamento	12, co. 23-26	3, co. 19-22
Imprese assicurative	12, co. 27-28	3, co. 23-24
Reddito dominicale e agrario	12, co. 29	3, co. 25
Società agricole	12, co. 30-31	3, co. 26-27
Fondo per esenzione IRAP persone fisiche		3, co. 28
Terreni agricoli e gasolio agricolo	12, co. 32-33	3, co. 29-30

Titolo	A.C. 5534-bis	A.C. 5534-bis-A
Imposta sul valore degli immobili situati all'estero		3, co. 31-34
Sanzioni per violazioni legge sullo sciopero	12, co. 34	3, co. 35
Finanziamento <i>Autorities</i>	12, co. 35	3, co. 36
Detrazioni per erogazioni al Fondo ammortamento titoli di Stato	12, co. 36	3, co. 37
Riscossione da parte di Equitalia delle quote latte	12, co. 37	3, co. 38
Proroga detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti		3, co. 39
Finanziamento alluvioni novembre 2012		3, co. 40
Fondi speciali e tabelle	13, co. 1-4	3, co. 41-44
Clausola di salvaguardia		3, co. 45
Entrata in vigore	14, co	3, co. 46

**Emendamenti al disegno di legge di stabilità 2013 (A.C. 5534-*bis*)
approvati dalla V Commissione bilancio della Camera**

Articolo 3 – Riduzioni delle spese rimodulabili ed ulteriori interventi correttivi dei Ministeri

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
3.36 N.F.	Lo Presti	FLI	9.11	<p><i>Modifica il comma 1 (art. 1, comma 4, del Testo A), e l'elenco 1 ad esso allegato, al fine di rideterminare le riduzioni di spesa rimodulabili a carico del Ministero del lavoro in conseguenza del rifinanziamento disposto in Tabella C della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici.</i></p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> · in Tabella C, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 350/2003, art. 3, co. 149, relativa alla citata Commissione viene rifinanziata di 1,278 milioni di euro nel 2013, di 1,269 milioni nel 2014 e di 1,251 milioni nel 2015. <p><i>Conseguentemente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> · nell'elenco 1 allegato al comma - che registra le riduzioni di spesa rimodulabile dei Ministeri ai sensi della <i>spending review</i> di cui al D.L. n. 95/2012 - l'importo di riduzione previsto per il programma 1.7 del Ministero del lavoro (nel cui ambito sono iscritte le risorse per la suddetta Commissione) viene ridotto in misura corrispondente all'incremento di spesa in favore della Commissione. · gli oneri relativi al rifinanziamento della Commissione sono posti a carico, per il 2013, di altri programmi del Ministero medesimo (quali, Pr. 4.3 "Terzo settore" per 312.000 euro, Pr. 1.10 "Servizi territoriali per il lavoro" per 312.000 euro e Pr. 8.1 "Fondi da assegnare" per 654.000 euro) e, per gli anni 2014 e 2015, dell'accantonamento del Ministero del lavoro iscritto nella Tabella A per i medesimi anni.
3.80 N.F.	Relatori		11.11	<p>Sostituisce il comma 6 (art. 1, comma 9, del Testo A), disponendo, in luogo della riduzione di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2014 degli stanziamenti per il finanziamento degli istituti di patronato e assistenza sociale, una riduzione lineare di pari importo delle spese rimodulabili del Ministero del lavoro, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione di spesa del Ministero medesimo, previsti a decorrere dal 2014, dall'art. 7, comma 12, D.L. n. 95/2012.</p> <p>Tale riduzione lineare opera fino alla riforma degli istituti di patronato e assistenza sociale.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>aggiunge i commi da 6-bis a 6-quater (art. 1, commi 10-12, del Testo A), volti ad riformare la disciplina degli istituti di patronato apportando novelle alla legge n. 152 del 2001.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>In particolare il comma 6-bis(art. 1, comma 10, del Testo A) modifica in più parti la legge n. 152 del 2001 (che detta la disciplina generale degli istituti di patronato e assistenza sociale), con l'obiettivo di consolidare l'attività degli istituti di patronato e assistenza sociale e garantire un più efficace utilizzo delle risorse pubbliche ad essi devolute.</p> <p>A tal fine si prevede che possono costituire e gestire istituti di patronato e di assistenza sociale le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che (singolarmente o associate):</p> <ul style="list-style-type: none"> - siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno otto anni (la normativa vigente prevede tre anni); - abbiano sedi proprie in almeno due terzi delle regioni e delle province (la normativa vigente prevede un terzo), secondo criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale (individuati con DM del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). <p>Per quanto riguarda i profili finanziari, si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - parte delle risorse assegnate agli istituti di patronato e di assistenza sociale siano utilizzate per verifiche ispettive straordinarie sull'organizzazione e l'attività, nonché per la formazione del personale ispettivo addetto; - tra i criteri di ripartizione del finanziamento statale tra i vari istituti venga considerata anche, con rilievo prioritario, la qualità dei servizi prestati all'utenza, attestata annualmente dagli enti erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative (con riferimento a <i>standard</i> qualitativi predefiniti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali). <p>Gli istituti esistenti devono adeguare la propria struttura organizzativa alle nuove disposizioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge (comma 6-ter) (art. 1, comma 11, del Testo A).</p> <p>Infine, allo scopo di ampliare i servizi effettivamente resi dagli istituti e di incentivarne la qualità, si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provveda alla progressiva valorizzazione delle prestazioni attualmente a punteggio "zero" (ossia non finanziate), ferma restando l'attribuzione per essi, in via sperimentale per il 2012, di 0,25 punti per ogni intervento avviato con modalità telematica e verificato dagli enti erogatori (comma 6-quater) (art. 1, comma 12, del Testo A).</p>
3.94 3.120	Capano Il Comm.	PD	9.11	<p><i>Modifica il comma 17</i> (art. 1, comma 20, del Testo A), <i>lettera c)</i> - <i>chenovella</i> il comma 11 dell'articolo 37 del D.L. n. 98/2011 in merito al riparto delle risorse destinate alla giustizia civile derivanti dal maggior gettito del contributo unificato disposto dal decreto-legge-sopprimendo la disposizione che dava facoltà all'amministrazione di destinare all'erogazione di misure incentivanti il personale di magistratura ordinaria la quota parte delle risorse</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				assegnate dal comma 11 alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.
3.121 3.93	Il Comm. Capano	PD	9.11	<i>Modifica il comma 17 (art. 1, comma 20, del Testo A), lettera d)</i> - che introduce il comma 11- <i>bis</i> all'articolo 37 del D.L. n. 98/2011, in tema di riparto delle risorse destinate alla giustizia amministrativa derivanti dal maggior gettito del contributo unificato disposto dal decreto-legge- eliminando la disposizione che dava facoltà all'amministrazione di destinare all'erogazione di misure incentivanti il personale di magistratura amministrativa la quota parte delle risorse finalizzate, dal medesimo comma 11- <i>bis</i> , alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.
3.122 3.92	Il Comm. Capano	PD	9.11	<i>Modifica il comma 17 (art. 1, comma 20, del Testo A), sopprimendo la lettera f)</i> , che – intervenendo sull'art. 37 del D.L. n. 98/2011 – ne modificava il comma 13 stabilendo che il riparto delle somme tra gli uffici giudiziari ordinari e amministrativi che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato dovesse avvenire in base ai commi 11 e 11- <i>bis</i> del medesimo articolo. La soppressione comporta la permanenza in vigore dell'attuale comma 13, che demanda al Ministro della giustizia, sentito il CSM e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria, il compito di provvedere al riparto delle somme per la giustizia civile tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato.
3.124 3.140	VII Comm. Ghizzoni	PD	8.11	<i>Modifica formalmente il comma 30 (art. 1, comma 32, del Testo A)</i> , sostituendo il termine "direttori" con "direttore" dei servizi generali e amministrativi.
3.300	Governo		11.11	Sopprime il comma 42 , che aumentava , dal 1° settembre 2013, l'orario di impegno per l'insegnamento del personale docente – incluso il personale di sostegno – della scuola secondaria di primo e di secondo grado, da 18 a 24 ore settimanali, definendo ulteriori impieghi dei docenti per le 6 ore eccedenti l'orario di cattedra, disponendo altresì che il periodo di ferie retribuito dei docenti fosse incrementato di 15 giorni l'anno, e intervenendo in materia di determinazione dell'organico di diritto dei docenti di sostegno a decorrere dall'a.s. 2013/2014. <i>Conseguentemente, vengono introdotti i seguenti nuovi commi.</i> - comma 42-bis (art. 1, comma 36, del Testo A), il quale prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dismetta una delle sedi a Roma del Ministero medesimo , dal 1° gennaio 2014, risolvendo il relativo contratto di locazione, per risparmi pari a 6 milioni di euro annui dal 2014; - comma 42-ter (art. 1, comma 37, del Testo A), che riduce di 20 milioni di euro a decorrere dal 2013 la dotazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) ; - comma 42-quater (art. 1, comma 38, del Testo A), che prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di 30 milioni di euro nell'anno 2013 a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca , con riferimento alle somme destinate al finanziamento a fondo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>perduto;</p> <ul style="list-style-type: none"> - comma 42-quinquies (art. 1, comma 39, del Testo A), che riduce di 47,5 milioni a decorrere dal 2013 le risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie del personale del comparto scuola, per la quota parte attinente al Fondo delle istituzioni scolastiche; - comma 42-sexies (art. 1, comma 40, del Testo A), che riduce di 83,6 milioni nel 2013, di 119,4 milioni nel 2014 e di 125,5 milioni a decorrere dal 2015 le risorse del Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; - comma 42-septies (art. 1, comma 41, del Testo A), il quale prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca concorra al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'articolo 7, comma 12, del D.L. n. 95/2012, anche mediante una riduzione lineare delle spese rimodulabili del Ministero. Il Ministero potrà tuttavia proporre, entro il 31 gennaio 2013, proposte di rimodulazione delle riduzioni di spesa. <p><i>Modifica il comma 44</i> (art. 1, comma 43, del Testo A), estendendo anche al personale ATA la disposizione che consentela monetizzazione delle ferie non godute.</p> <p><i>Modifica il comma 46</i> (art. 1, comma 45, del Testo A), sopprimendo la disposizione di cui alla lettera b) che riduceva da 100 a 50 il contingente di unità da destinare ad enti ed associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti.</p> <p>Sopprime i commi 75 e 76 relativi alla istituzione, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione del MIUR, del Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, cui affluivano le economie di spesa derivanti dai commi da 42 a 48 dell'art. 3 non destinate al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 7, co. 12, del D.L. 95/2012, e destinato a integrare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, a realizzare iniziative nazionali in materia di sicurezza nelle scuole, nonché alle necessità dell'organico di rete.</p>
3.13 3.20 3.201 (ex 4.52)	Catanoso Baccini XIII Comm.	PdL PdL	8.11	<p>Aggiunge il comma 59-bis(art. 1, comma 59, del Testo A) il quale novellando l'articolo 21, comma 11, del D.L. n. 201/2011, relativo alla soppressione e messa in liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI), precisa che il periodo di sospensione delle procedure esecutive e delle azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI - fissato dalla norma citata entro il termine del 30 settembre 2012 (data di trasferimento delle funzioni del soppresso ente al soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate) - scade alla data di adozione delle misure di trasferimento delle funzioni e comunque non oltre il termine del 30 settembre 2014.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
3.350 N.F.	Relatori		14.11	<p>Introduce i commi da 76-bis a 76-quinquies (art. 1, commi 75-78, del Testo A), prevedendo la possibilità, a determinate condizioni, di assumere personale nel comparto sicurezza-difesa e vigili del fuoco.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il comma 76-bis (art. 1, comma 75, del Testo A) prevede, ferme restando le disposizioni in materia di contenimento della spesa, l'obbligo di rimodulazione e riprogrammazione delle dotazioni di programmi di spesa di specifiche amministrazioni, con particolare riferimento alle spese rimodulabili di cui all'art. 21, co. 5 lett. b), della L. 196/2009; - il comma 76-ter (art. 1, comma 76, del Testo A) dispone che, assicurando il rispetto dei saldi strutturale di finanza pubblica, le risorse rese disponibili dall'esito della rimodulazione e della riprogrammazione siano iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate. Tali risorse sono destinate all'assunzione di personale sulla base delle procedure concorsuali già espletate. Inoltre, per le stesse finalità di cui al comma 75, è prevista un'ulteriore possibilità, per le amministrazioni richiamate, di procedere ad assunzioni di personale sulla base delle procedure concorsuali già espletate nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 10 milioni di euro a regime, istituendo a tal fine un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2013; - il comma 76-quater (art. 1, comma 77, del Testo A) dispone che le assunzioni richiamate siano autorizzate in deroga alle percentuali del <i>turn over</i> per i comparti interessati indicate nell'articolo 66, comma 9-bis del DL 112/2008, che possono essere incrementate fino al 50% (in luogo del 20%) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e al 70% (in luogo del 50%) nel 2015, con specifico DPCM; - il comma 76-quinquies (art. 1, comma 78, del Testo A) autorizza, per l'attuazione delle disposizioni richiamate, il Ministro dell'economia e delle finanze a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. <p><i>La copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni richiamate è assicurata tramite la riduzione del Fondo per il pagamento canoni di locazione di cui all'articolo 7, comma 2, del provvedimento in esame (cfr. la relativa scheda).</i></p>
3.010 N.F.	Relatori		11.11	<p>Introduce l'articolo 3-bis (art. 1, commi 79-81, del Testo A), recante "Fondo per la concessione di un credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo".</p> <p>L'articolo istituisce un fondo per la concessione di un credito d'imposta per la ricerca</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>e lo sviluppo con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché per ridurre il cuneo fiscale. Il Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio, secondo criteri e modalità definite di concerto con il Ministero dell'economia e finanze e con il Ministero dello sviluppo economico (<i>vedi subem. 0.3.310/2 Simonetti</i>).</p> <p>Detto fondo è finanziato dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese.</p> <p>Il credito d'imposta è riservato alle imprese e alle reti d'impresa (come precisato dal <i>subem. 0.3.310/9 Lulli</i>) che affidano progetti di ricerca e sviluppo a università ed enti/organismi di ricerca o che realizzano investimenti nel settore.</p> <p>L'articolo prevede che il Ministro dell'economia e il Ministro dello sviluppo economico (<i>vedi subem. 0.3.310/5 Lulli</i>) riferiscono alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito all'individuazione e alla quantificazione (<i>vedi subem. 0.3.310/1 Fallica</i>) dei trasferimenti e dei contributi concessi, ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative di carattere normativo</p>
0.3.010/2	Simonetti	LNP	11.11	Modifica l'emendamento prevedendo che il Fondo sia istituito secondo criteri e modalità definite di concerto con il Ministero dell'economia e finanze e con il Ministero dello sviluppo economico
0.3.010/9 N.F	Lulli	PD	11.11	Modifica l'emendamento inserendo le reti di impresa tra i soggetti destinatari del credito d'imposta
0.3.010/5 N.F	Lulli	PD	11.11	Modifica l'emendamento prevedendo che anche il Ministro dello sviluppo economico , oltre al Ministro dell'economia, riferisca alle Commissioni parlamentari competenti.
0.3.010/1 N.F	Fallica	PdL	11.11	Modifica l'emendamento prevedendo che il Ministro dell'economia riferisca alle Commissioni parlamentari competenti anche in merito alla quantificazione dei trasferimenti e dei contributi concessi.

Articolo 4 – Razionalizzazione e riduzione della spesa di enti pubblici

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
4.41 N.F.	Giovanelli	PD	7.11	<p><i>Modifica il comma 1 (art. 1, comma 82, del Testo A)</i> stabilendo che i risparmi aggiuntivi di spesa degli enti pubblici previdenziali e assistenziali indicati dalla norma (300 milioni di euro annui) siano conseguiti prioritariamente attraverso la riduzione delle risorse destinate all'esternalizzazione dei servizi informatici, alla gestione patrimoniale, ai contratti di acquisto di servizi amministrativi, tecnici ed informatici, a convenzioni con Patronati e CAF, a convenzioni bancarie e postali, ovvero ai contratti di locazione per immobili strumentali non di proprietà, anziché attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali.</p> <p><i>Aggiunge il comma 1-bis (art. 1, comma 84, del Testo A)</i> con il quale è precisato che soltanto qualora, attraverso le misure del comma 1, non siano raggiunti i risparmi aggiuntivi indicati dalla norma, si provvede anche alla riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali necessari agli istituti interessati per lo svolgimento delle attività istituzionali (connesse all'erogazione delle prestazioni e alla riscossione ed accreditamento dei contributi ovvero relativi a particolari esigenze organizzative connesse a tali settori) anche attraverso la selezione ed assunzione di personale su base regionale mediante contratti di formazione lavoro e a tempo determinato.</p>
4.57 N.F. 4.4 N.F. 4.6 N.F. 4.2 N.F.	Paladini Porfidia Baccini Catanoso	IdV Misto PdL PdL	7.11	<p><i>Modifica il comma 1 (art. 1, comma 82, del Testo A)</i> stabilendo che i risparmi indicati dalla norma (300 milioni annui) debbano essere raggiunti prioritariamente attraverso la riduzione dei contratti di consulenza.</p>
4.39 N.F. 4.19 N.F. 4.5 N.F. 4.43 N.F. 4.44 N.F.	Motta Poli Foti Antonino Causi Marinello	PD UdC PdL PD PdL	7.11	<p><i>Modifica il comma 1 (art. 1, comma 82, del Testo A)</i> stabilendo che i risparmi indicati dalla norma (300 milioni di euro annui) siano conseguiti prioritariamente attraverso la riduzione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza del personale.</p>
4.24 N.F. 4.16 N.F.	Moroni Poli	FLI UdC	7.11	<p><i>Modifica il comma 1 (art. 1, comma 82, del Testo A)</i> precisando che i risparmi indicati dalla norma (300 milioni annui) debbano essere conseguiti prioritariamente attraverso la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori di servizi, al fine di allineare i corrispettivi previsti ai valori praticati dai migliori fornitori.</p>
4.51 N.F. 4.30 N.F. 4.10 N.F.	Marinello Moroni Poli	PdL FLI UdC	7.11	<p><i>Modifica il comma 1 (art. 1, comma 82, del Testo A)</i> precisando che i risparmi indicati dalla norma (300 milioni annui) siano conseguiti prioritariamente attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria, con appositi operatori selezionati ai sensi del codice degli appalti o delle norme di contabilità pubblica. Le</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>sponsorizzazioni possono aver luogo anche mediante la riserva di spazi pubblicitari sui siti <i>internet</i> degli enti, la concessione in uso temporaneo dei segni distintivi, la concessione in uso di spazi o superfici interne ed esterne degli immobili, ed attraverso ogni altro mezzo idoneo a reperire utilità economiche, previa verifica di compatibilità con le finalità istituzionali degli enti stessi.</p> <p>A tal fine gli enti nazionali di previdenza e assistenza pubblici si avvalgono anche delle altre formule di partenariato pubblico-privato previste dal decreto legislativo n. 163 del 2006.</p>
4.12 N.F. 4.28 N.F. 4.49 N.F.	Poli Moroni Marinello	UdC FLI PdL	7.11	<p>Aggiunge il nuovo comma 2-bis(art. 1, comma 83, del Testo A) che prevede che l'INPS, per il periodo 2013-2015 - nell'ambito dell'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. n. 78/2009 – realizzi un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità.</p>
4.100	Relatori		14.11	<p>Introduce il comma 1-bis (art. 1, comma 85, del Testo A), che, al fine di garantire la tutela privilegiata degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, esclude dalla procedura di riduzione delle dotazioni organiche di personale non dirigenziale delle P.A. (di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. 95/2012) le professionalità sanitarie dell'INAIL.</p> <p>Viene prevista, inoltre, la possibilità di effettuare, per il restante personale non dirigenziale dell'Istituto, una riduzione inferiore rispetto a quella prescritta dalla normativa vigente, destinando a compensazione i risparmi conseguiti attraverso la contrazione, per il triennio 2013-2015, delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. Le somme derivanti da tali risparmi dal 2013 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.</p>
4.53 N.F. 4.23 N.F. 4.17 N.F.	Marinello Moroni Poli	PdL FLI UdC	7.11	<p>Aggiunge il comma 1-bis (art. 1, comma 87, del Testo A) il quale stabilisce che a partire dall'anno 2013 la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (C.U.D.) è resa disponibile dagli Enti previdenziali in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del C.U.D. in forma cartacea. Dall'attuazione della norma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
4.42	VII Commissione		7.11	<p><i>Modifica formalmente il comma 2</i> (art. 1, comma 88, del Testo A), al fine di eliminare il riferimento ivi contenuto all'articolo 11 del provvedimento, stralciato ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento Camera</p>

Articolo 6 – Razionalizzazione e riduzione della spesa nel settore sanitario

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
6.47 ulteriore N.F.	Occhiuto	UdC	11.11	Modifica il comma 1 (art. 1, comma 95, del Testo A), aggiungendo la lettera a-bis , la quale, prevedendo una ulteriore modifica al comma 13, lettera a) dell'articolo 15 del D.L. n. 95/2012, prevede che, al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono conseguire l'obiettivo economico attraverso l'adozione di misure alternative alla riduzione del 10% degli importi e delle prestazioni dei contratti di appalto di servizi e fornitura di beni e di servizi sanitari, previsto dalla norma.
6.75	Relatori		14.11	Sopprime il comma 3 il quale proroga di un anno, dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013, il divieto di azioni esecutive in danno degli enti sanitari delle regioni commissariate in disavanzo di cui all'articolo 1, comma 51, della 13 dicembre 2010, n. 220

Articolo 7 – Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
7.119 N.F 7.123 N.F 7.125 N.F	Duilio G. Alfano Ciccanti	PD PdL UdC	9.11.	<p><i>Modifica il comma 1(art. 1, comma 97, del Testo A) in più parti al fine di escludere gli enti previdenziali pubblici e privati dal divieto imposto alle pubbliche amministrazioni, per l'anno 2013, di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva. Sono fatte salve altresì le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il prescritto decreto ministeriale in data antecedente all'entrata in vigore della legge in esame.</i></p> <p>Sono altresì escluse dal divieto citato le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica. Tali operazioni sono escluse anche dalla norma che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, condiziona gli acquisti di immobili da parte degli enti territoriali e degli enti del Servizio sanitario nazionale alla documentata indispensabilità e in dilazionabilità.</p>
7.300	Relatori		14.11	<p><i>Modifica il comma 2 (art. 1, comma 98, del Testo A), riducendo la dotazione del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ai fondi immobiliari. In particolare, la dotazione del predetto fondo è rideterminata come segue: 250 milioni per il 2013, 850 milioni per il 2014, 600 milioni per il 2015, 650 milioni a decorrere dal 2016. Rispetto alla formulazione originaria si determina un risparmio di 600 milioni per il triennio 2013-2015 e di 300 milioni a regime dal 2016. Tali risorse concorrono al ridisegno complessivo della manovra sotto il profilo fiscale per mezzo di una serie di interventi introdotti attraverso modifiche all'articolo 12 (cfr. la relativa scheda).</i></p>
3.350	Relatori		14.11	<p><i>Modifica il comma 2 (art. 1, comma 98, del Testo A), riducendo la dotazione del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ai fondi immobiliari, con risparmi pari a 2,5 milioni per il 2014 e a 9 milioni a decorrere dal 2015. Le risorse sono destinate alla possibile assunzione, di personale nel comparto sicurezza-difesa e vigili del fuoco</i></p>
7.118 N.F 7.124 N.F 7.179 N.F	Duilio Ciccanti G. Alfano	PD UdC PdL	9.11	<p><i>Sostituisce il comma 4 (art. 1, comma 100, del Testo A), relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche e per le Autorità indipendenti (inclusa CONSOB) di effettuare spese per l'acquisto di mobili e arredi in misura non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nel 2011.</i></p> <p>Attraverso la sostituzione del comma, il limite del 20 per cento alla spesa per l'acquisto di mobili e arredi viene rapportato non più alla spesa per i medesimi beni sostenuta</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>nell'anno 2011, bensì alla spesa sostenuta per gli stessi beni in media negli anni 2010 e 2011. Inoltre, viene limitato l'ambito di applicazione del suddetto obbligo alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico della pubblica amministrazione, nonché alle Autorità indipendenti (inclusa CONSOB), e fatta salva l'ipotesi che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili: in tale caso, il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale del bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, i quali devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione di cui al comma in esame. Rimane ferma la previsione che la violazione del comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.</p>
7.205 7.4	Relatori Cambursano	Misto	9.11	<p>Sopprime i commi 25 e 26 che prevedevano, mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la definizione di <i>standard</i> tecnici delle fonti di illuminazione pubblica e di misure per lo spegnimento ovvero l'affievolimento dell'illuminazione pubblica nelle ore notturne, per finalità di contenimento della spesa pubblica, di risparmio energetico, nonché di razionalizzazione e ammodernamento delle fonti di illuminazione medesima. Gli enti locali avrebbero dovuto adottare misure per adeguarsi alle disposizioni contenute nel D.P.C.M.</p>
7.90 Testo 2	Garofalo	PdL	14.11	<p>Sostituisce i commi 35 e 36(art. 1, commi 116-117, del Testo A) prevedendo che le competenze della sopprimenda Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina siano trasferite alla Capitaneria di porto di Messina, che assume la denominazione di "Capitaneria di porto di Messina-Autorità marittima dello Stretto", anziché alla direzione marittima di Reggio Calabria come previsto dal testo originario.</p>
7.400	Relatori		14.11	<p>Aggiunge il comma 39-bis (art. 1, comma 121, del Testo A)il quale riduce di complessivi 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2013 le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 8 e 21 della legge n. 38/2001, relativi, rispettivamente, all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione e alla tutela degli interessi sociali, economici e ambientali nei territori in cui la minoranza slovena sia tradizionalmente presente.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>alla Tabella C, la voce: Legge n. 38/2001, art. 16, co. 2, contributo alla regione Friuli Venezia Giulia per la tutela della minoranza slovena:</p> <p>2013: +2,7 milioni di euro; 2014: +2,7 milioni di euro; 2015: +2,7 milioni di euro.</p>

Articolo 8 – Finanziamento di esigenze indifferibili

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.550 N.F.	Relatori		14.11	<p>Sostituisce il comma 6 con una serie di commi volti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ridurre l'autorizzazione di spesa finalizzata alla prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. destinando 45 milioni di euro per il 2013 (anziché 50 milioni come previsto dal comma 6 originario), 400 milioni di euro per il 2014, 305 milioni di euro per il 2015 (anziché 400 milioni come previsto dal comma 6 originario), e 400 milioni nel 2016 (nuovo comma 6, ora art. 2, comma 6, del Testo A); - destinare il 5 per cento delle risorse precedentemente stanziata, a decorrere dall'anno 2014, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treponti per il finanziamento degli interventi per la salvaguardia di Venezia elencati agli articoli 5 e 6 della legge n. 798/1984 (comma 6-bis, ora art. 2, comma 7, del Testo A); - autorizzare il trasferimento all'Autorità portuale di Venezia di 5 milioni di euro per il 2013 e di 95 milioni di euro per il 2015 per la realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al Porto di Venezia (comma 6-ter, ora art. 2, comma 8, del Testo A); - modificare la denominazione del Fondo per le infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico (art. 32, comma 1, del D.L. 98/2011), al fine di ricomprendere anche gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia per la salvaguardia di Venezia (comma 6-quater, ora art. 2, comma 9, del Testo A) al finanziamento dei quali si provvede con l'utilizzo di 50 milioni di euro a valere sulle risorse stanziata per il 2012 del predetto Fondo con un'apposita delibera del CIPE in conseguenza della quale verranno rideterminate le risorse già assegnate (comma 6-quinqies, ora art. 2, comma 10, del Testo A).
8.181 N.F.	Marinello	PdL	11.11	<p>Modifica il comma 8 (art. 2, comma 12, del Testo A), riducendo di 10 milioni di euro la dotazione finanziaria aggiuntiva per il 2013 del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), che era originariamente pari a 300 milioni di euro e destinata a far fronte agli oneri derivanti da transazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Aggiunge il comma 8-bis (art. 2, comma 13, del Testo A), il quale attribuisce un contributo di 10 milioni di euro nel 2013 ai comuni colpiti dal terremoto del Belice, anche al fine di definire i contenziosi in atto. Il riparto del contributo tra i comuni è definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.501 ulteriore N.F.	Relatori		12.11	<p><i>Modifica il comma 8(art. 2, comma 12, del Testo A),riducendo di 40 milioni di euro la dotazione finanziaria aggiuntiva per il 2013 del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), originariamente pari a 300 milioni di euro.</i></p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p><i>Modifica il medesimo comma 8(art. 2, comma 12, del Testo A), precisando che il finanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione è destinato all'attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. anziché, genericamente, agli oneri derivanti dalle transazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale come era previsto nella formulazione originaria della norma. Ulteriori risorse, fino alla concorrenza di 50 milioni di euro, a valere sulle somme rivenienti dalle revoche relative ai finanziamenti per la realizzazione delle opere infrastrutturali ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche (di cui all'art. 32, commi 2-4, D.L. n. 98/2011), sono destinate alle predette finalità.</i></p> <p><i>Sostituisce il comma 21(art. 2, comma 30, del Testo A)con una nuova formulazione, che prevede l'istituzione (in luogo dell'originario Fondo per il finanziamento degli interventi urgenti concernenti le università, le famiglie, i giovani, la materia sociale, la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell'Aquila, nonché il sostegno alle iniziative delle organizzazioni internazionali, dotato di 900 milioni di euro per il 2013) di un nuovo Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, dotato di 315 milioni di euro per l'anno 2013.</i></p> <p><i>Tale Fondo è ripartito con DPCM, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, per le finalità indicate nell'elenco 3, quali: il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, i Collegi universitari legalmente riconosciuti, i Policlinici universitari non statali, il Fondo nazionale per il servizio civile, il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, il Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, il Fondo per lo sviluppo della pratica sportiva, il Comitato italiano paralimpico, le misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti e la giustizia digitale.</i></p> <p><i>Aggiunge i commi da 21-bis a 21-sexies (art. 2, commi 31-35, del Testo A). In particolare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Il comma 21-bis (art. 2, comma 31, del Testo A) incrementa di 300 milioni per il 2013 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali.</i> - <i>Il comma 21-ter (art. 2, comma 32, del Testo A)autorizza la spesa di 200 milioni per il 2013 per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.</i>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<ul style="list-style-type: none"> - Il comma 21-quater (art. 2, comma 33, del Testo A) incrementa di 50 milioni di euro per il 2013 il Fondo integrativo per la concessione di borse di studio. - Il comma 21-quinquies (art. 2, comma 34, del Testo A) assegna un contributo straordinario per assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario e il servizio di smaltimento rifiuti al Comune dell'Aquila e agli altri comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nel limite di 26 milioni al Comune dell'Aquila, di 4 milioni per gli altri comuni e di 5 milioni per la provincia dell'Aquila. - Il comma 21-sexies (art. 2, comma 35, del Testo A) assegna 40 milioni di euro per il 2013 al Fondo per la protezione civile per interventi in conto capitale da realizzare in determinati territori colpiti da eventi atmosferici ed alluvionali, quali quelli in Liguria e Toscana del dicembre 2009-gennaio 2010; in Veneto dell'ottobre-novembre 2010; nella provincia di Messina del febbraio-marzo e novembre 2011; nelle Marche del marzo 2011; nelle Marche e nell'Emilia Romagna del febbraio 2012; in Calabria e Basilicata per il sisma del 26 ottobre 2012. Le risorse saranno ripartite tra le indicate finalità con D.P.C.M.
8.500 N.F.	Relatori		13.11	<p>Sostituisce il comma 11 con sei nuovi commi (art. 2, commi 16-22, del Testo A), al fine di ampliare la platea dei soggetti salvaguardati dall'applicazione della nuova normativa in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici (D.L. n. 201/2011 – c.d. riforma Fornero).</p> <p>A tal fine si prevede che le disposizioni previgenti alla legge di riforma continuino a trovare applicazione (oltre che nei confronti dei soggetti già salvaguardati da precedenti interventi normativi: art. 24 del D.L. n. 201/2011; art. 6, comma 2-ter, del D.L. n. 216/2011; art. 22 del D.L. n. 95/2012), anche nei confronti dei seguenti soggetti:</p> <p>§ lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità (ordinaria o in deroga) a seguito di accordi (governativi o non governativi) stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;</p> <p>§ lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 36° mese dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, ancorché abbiano svolto (successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, come precisato

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>dal <i>subem. 0.8.500/44 Lenzi</i>) attività lavorativa retribuita (comunque non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) entro il limite di 7.500 euro annui;</p> <ul style="list-style-type: none"> - collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011, i quali avvieranno la contribuzione volontaria al termine della fruizione della mobilità ordinaria; <p>§ lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 sulla base di accordi individuali o di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto attività lavorativa retribuita (comunque non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) entro il limite di 7.500 euro annui.</p> <p>Le modalità di attuazione degli interventi sono definite con DPCM da adottare, previo parere parlamentare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (come previsto dal <i>subem. 0.8.500/22 Fedriga</i>).</p> <p>Per il finanziamento degli interventi in favore delle nuove categorie di salvaguardati individuate dalla disposizione in esame (interventi da attuare anche attraverso strumenti di politiche attive del lavoro) si prevedono risorse per un totale di 554 milioni nel periodo 2013-2020, da reperire attraverso le (eventuali) economie a carattere pluriennale accertate, a consuntivo, rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente (pari a 9,22 miliardi per il periodo 2013-2020) per la tutela dei salvaguardati da precedenti interventi normativi (art. 24 del D.L. n. 201/2011; art. 6, co. 2-ter, del D.L. n. 216/2011; art. 22 del D.L. n. 95/2012, e relativi DM di attuazione).</p> <p>Nel caso in cui tali economie non siano sufficienti a coprire gli oneri programmati, si provvede attraverso il blocco nel 2014 della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (inclusi i vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive nazionali e regionali) superiori a sei volte il minimo Inps (più precisamente si prevede che nel caso in cui, all'esito di un monitoraggio effettuato dal Governo entro il 30 settembre 2013 sulla base dei dati forniti dall'INPS, risulti la disponibilità di risorse continuative a decorrere dal 2014, il blocco della rivalutazione automatica può essere revocato o applicato in misura ridotta). Con il <i>subem 0.8.500/33 Occhiuto</i> è altresì previsto il blocco della rivalutazione automatica dei vitalizi percepiti dai soggetti che ricoprono o abbiano ricoperto cariche elettive regionali e nazionali.</p> <p>Si ricorda che il testo iniziale del provvedimento prevedeva uno stanziamento di 100 milioni di euro per il 2013 per finanziare interventi di natura assistenziale per i salvaguardati. Per effetto dell'emendamento approvato, 64 milioni (per il 2013) vengono indirizzati al finanziamento delle nuove platee di salvaguardati individuate nell'emendamento, mentre i restanti 36 milioni vanno ad alimentare un apposito</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cfr. il <i>subem. 0.8.500/48 Fedriga</i>) destinato agli interventi a tutela dei salvaguardati da precedenti interventi normativi (nel quale successivamente refluiranno tutte le economie accertate a consuntivo rispetto agli oneri programmati.)
0.8.500/43	Lenzi	PD	13.11	Modifica l'emendamento nel senso di mantenere ferme le salvaguardie già previste dai D.M. 1 giugno 2012 e D.M. 5 ottobre 2012, i quali, rispettivamente, hanno definito le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 24, commi 14 e 15, del D.L. n. 201/2011, e quelle di attuazione dell'art. 22 del D.L. n. 95/2012, che ha ulteriormente incrementato la platea dei soggetti salvaguardati, di 55.000 unità.
0.8.500/44	Lenzi	PD	13.11	Modifica l'emendamento precisando che i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione debbano aver svolto, ai fini della fruizione del beneficio, l'attività lavorativa retribuita entro il limite di 7.500 euro successivamente alla data del 4 dicembre 2011.
0.8.500/22	Fedriga	LNP	13.11	Modifica l'emendamento prevedendo il parere preventivo delle Commissioni parlamentari competenti ai fini dell'adozione del DPCM che definisce le modalità di attuazione degli interventi a favore dei salvaguardati.
0.8.500/48 N.F.	Fedriga	LNP	13.11	Modifica l'emendamento chiarendo che le risorse per gli interventi a tutela dei salvaguardati da precedenti interventi normativi siano iscritte in un apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro.
0.8.500/33	Occhiuto	UdC	13.11	Modifica l'emendamento prevedendo che nel caso in cui le economie a carattere pluriennale accertate non siano sufficienti a coprire gli oneri finanziari programmati si provveda altresì al blocco della rivalutazione automatica dei vitalizi percepiti dai soggetti che ricoprono o abbiano ricoperto cariche elettive regionali e nazionali.
8.356	Sereni	PD	11.11	Aggiunge il comma 11-bis (art. 2, comma 23, del Testo A)il quale, novellando l'articolo 12, comma 20, del D.L. n. 95/2012, inserisce la Consulta nazionale del servizio civile tra gli organismi collegiali per i quali non opera il definitivo trasferimento alle amministrazioni competenti delle attività svolte , alla scadenza del mandato.
8.700	I Relatori		14.11	<i>Modifica il comma 17</i> (art. 2, comma 27, del Testo A), aggiungendovi un ultimo periodo, volto a prevedere che le somme assegnata mediante il finanziamento di 223 milioni di euro alle scuole non statali non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno . <i>Conseguentemente:</i> <i>modifica il comma 22</i> (art. 2, comma 36, del Testo A), riducendo di 223 milioni di euro (da 500 a 277 milioni di euro), il rifinanziamento previsto, in termini di sola cassa, per il 2013 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all'art. 6, comma 2, D.L. n. 154 del 2008).
8.24 N.F.	Marinello	PdL	9.11	<i>Modifica il comma 20(art. 2, comma 29, del Testo A)</i> , precisando che nell'ambito della spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2013 autorizzata in favore del comune e della provincia di Napoli e del comune di Palermo per la prosecuzione degli interventi statali in materia di lavori socialmente utili è disposta una riserva , nel limite di 1 milione di euro , finalizzata alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili nei comuni con meno di 50.000 abitanti .
8.600	Relatori		14.11	<i>Modifica il comma 20(art. 2, comma 29, del Testo A)</i> prevedendo che una quota parte (500 mila euro) dell'autorizzazione di spesa (110 milioni di euro per il 2013) stanziata per la prosecuzione degli interventi statali in favore dei lavoratori socialmente utili (LSU) venga destinata all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori cassintegrati , in mobilità, socialmente utili, disoccupati e inoccupati che , a partire dal 2010, hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari per lo smaltimento degli arretrati.
8.362 N.F.	Ciccanti	UdC	11.11	Aggiunge il comma 23-bis (art. 2, comma 38, del Testo A)il quale riduce di 2 milioni di euro per il 2013 l'autorizzazione di spesa del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE). <i>Conseguentemente:</i> Alla Tabella C , inserisce la seguente voce: Legge n. 549/1995, contributi a enti del Ministero dell'interno (associazioni combattentistiche): 2013: 2 milioni di euro.
8.502	Relatori		12.11	Aggiunge i commi 23-bis (art. 2, comma 39, del Testo A) e 23-ter (art. 2, comma 40, del Testo A)i quali dispongono, rispettivamente: - il finanziamento di 2,3 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per la prosecuzione degli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia . - il finanziamento di 3,5 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per la prosecuzione degli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia <i>Conseguentemente:</i> Alla Tabella A , l'accantonamento relativo al Ministero degli esteri è ridotto: 2013: -5,8 milioni di euro; 2014: -5,8 milioni di euro;

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				2015: -5,8 milioni di euro.
8.400	Relatori		12.11	<p>Aggiunge i commi 23-bis e 23-ter(art. 2, commi 41-42, del Testo A). In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il comma 23-bis(art. 2, comma 41, del Testo A), alla lettera a), sostituendo il terzo e quarto periodo del comma 36 dell'articolo 2 del D.L. 138/2011 specifica che, a partire dal 2013 (invece che dal 2014), il Documento di economia e finanza-DEF contenga la valutazione, riferita all'anno precedente,delle maggiori entrate strutturali derivanti dalla lotta all'evasione fiscale e contributiva nonché delle maggiori risorse derivanti dal risparmio della spesa effettiva per interessi sul debito. Si precisa, inoltre, che le sudette risorse – al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio del bilancio e alla riduzione del rapporto debito/PIL e di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta da regioni e comuni (come precisato dal <i>subem. 0.8.400/11 Bitonci</i>) – unitamente a quelle derivanti dalla riduzione delle spese fiscali (tax expenditures) siano destinate al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, nel cui ambito sono destinate esclusivamente al contenimento degli oneri fiscali gravanti su famiglie e imprese, secondo le modalità di destinazione e di impiego indicate nel medesimo DEF. - il comma 23-bis(art. 2, comma 41, del Testo A), alla lettera b), introduce, inoltre, il comma 36.1 all'articolo 2 del D.L. n. 138/2011, il quale prevede la presentazione, in allegato alla Nota di aggiornamento al DEF da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di un rapporto annuale contenente i risultati conseguiti in materia di contrasto all'evasione fiscale e contributiva e le strategie relative alla predetta finalità, aggiornandole e confrontando i risultati con gli obiettivi prefissati; evidenzia inoltre il recupero di gettito fiscale attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento dei contribuenti. - il comma 23-ter(art. 2, comma 42, del Testo A) abroga l'articolo 1, comma 5, della legge n. 296/2006 che prevedeva una analoga relazione del MEF al Parlamento sui risultati derivanti dalla lotta all'evasione e sulla destinazione delle maggiori entrate permanenti alla riduzione della pressione fiscale.
0.8.400/11	Bitonci	LNP	12.11	Modifica l'emendamento prevedendo che le risorse derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta da regioni e comuni non siano computate tra quelle che confluiscono nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale.
8.03 N.F.	A. Giorgetti	PdL	9.11	<p>Introduce l'articolo 8-bis(art. 3, comma 1, del Testo A)recante norme in materia di "Apparecchi da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro".</p> <p>In particolare, l'articolo reca alcune novelle all'articolo 110, comma 7, del TULPS (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773/1931) - cui introduce le nuove lettere c-bis e c-ter) - volte a includere tra gli apparecchi per il gioco lecito</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>senza vincita in denaro:</p> <ul style="list-style-type: none"> · gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici attivabili con moneta, gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (lettera <i>c-bis</i>), · gli apparecchi, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo (lettera <i>c-ter</i>). <p>Sono inoltre introdotti i commi da <i>7-ter</i> a <i>7-quinquies</i> che demandano ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la definizione delle regole tecniche per la produzione degli apparecchi e la regolamentazione amministrativa degli apparecchi del gioco lecito senza vincita in denaro, e la determinazione della base imponibile forfettaria dell'imposta sugli intrattenimenti (comma <i>7-ter</i>).</p> <p>Il suddetto decreto determinerà anche le tipologie dei premi ammissibili ed il loro valore (comma <i>7-quater</i>), nonché le modalità di regolarizzazione per gli apparecchi eventualmente utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio (comma <i>7-quinquies</i>).</p> <p>Infine, viene novellato il comma 9 dell'articolo 110 in tema di sanzioni per violazioni sulla distribuzione, installazione o utilizzo di tutte le tipologie di apparecchi da gioco (lettera <i>f-bis</i>) e in particolare delle <i>video-lottery</i> (lettera <i>f-ter</i>).</p>

Articolo 9 – Trasporto pubblico locale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
9.22	Osvaldo Napoli	PdL	7.11	<p><i>Modifica il comma 1(art. 2, comma 43, del Testo A) - che introduce l'articolo 16-bis nel D.L. n. 95/2012 istitutivo del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale - prevedendo l'intesa con la Conferenza unificata, in luogo dell'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per l'emanazione dei decreti attuativi relativi alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni a statuto ordinario e alla definizione delle modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, in caso di squilibrio economico, e relative verifiche sull'attuazione del piano medesimo.</i></p>
9.15 N.F. 9.13 N.F. 9.12 N.F.	Lovelli Toto Valducci	PD FLI PdL	7.11	<p><i>Modifica il comma 1(art. 2, comma 43, del Testo A) - che introduce l'articolo 16-bis nel D.L. n. 95/2012 istitutivo del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale – riformulandolo in più punti.</i></p> <p>In particolare, l'emendamento reca una complessiva riformulazione dell'articolo 16-bis del D.L. n. 95/2012, in particolare:</p> <p>§ confermando l'istituzione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, specificando però che tale fondo sia alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dall'accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione (in luogo del gasolio per qualsiasi uso).</p> <p>§ confermando la fissazione dell'aliquota di compartecipazione, in modo tale da assicurare, oltre alle risorse derivanti dal gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e sulla benzina (al netto della quota da destinare al Servizio sanitario nazionale) e quelle derivanti dal fondo per il trasporto pubblico locale, anche risorse aggiuntive per 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, come previsto dalla formulazione originaria.</p> <p>Attraverso l'inserimento del comma 1-bis all'articolo 16-bis si specifica, con maggiore chiarezza rispetto alla formulazione originaria della norma, che la quota di compartecipazione regionale all'IVA, che resta destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, è conseguentemente elevata in misura pari alla quota del gettito della compartecipazione all'accisa sulla benzina da destinare, come detto, al SSN. Detta compartecipazione è abrogata dal successivo comma 1-ter, introdotto dall'emendamento.</p> <p>Rispetto al testo originario, si concedono però quattro mesi e non sessanta giorni dall'emanazione del DPCM di definizione dei criteri di ripartizione del fondo per l'approvazione, da parte delle regioni, dei piani di riprogrammazione dei servizi.</p> <p>Si prevede altresì che l'effettivo riparto avvenga entro il 30 giugno e non entro il 31 marzo di ciascun anno e che per l'anno 2013, nelle more delle verifiche sull'attuazione</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>dei piani di riprogrammazione che potranno essere compiute solo nel 2014, la ripartizione sia effettuata sulla base dei criteri stabiliti dal DPCM e previa adozione dei piani di riprogrammazione medesimi.</p> <p>Si fanno inoltre salve le competenze dell’Autorità dei trasporti con riferimento alla definizione dei criteri di riparto e del monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive del servizio svolte dall'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale.</p> <p>E' infine soppresso il comma 2 dell'articolo che ne prevedeva l'entrata in vigore alla data di pubblicazione della legge di stabilità.</p>

Articolo 12 – Disposizioni in materia di entrate

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
7.300	Relatori		14.11	<p><i>L'emendamento modifica l'articolo in più punti, al fine di ridisegnare complessivamente la manovra sotto il profilo fiscale, attraverso una serie di interventi di seguito descritti, per mezzo delle risorse che si recuperano con la <i>modifica dell'articolo 7, comma 2</i>, del disegno di legge in esame (ora art. 1, comma 98, del Testo A), che riduce la dotazione del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ai fondi immobiliari, che comporta un risparmio di 600 milioni per il triennio 2013-2015 e di 300 milioni a regime dal 2016.</i></p> <p>Tali risorse concorrono al ridisegno della manovra sotto il profilo fiscale per mezzo dei seguenti interventi:</p> <p><u>Lettera a): sostituisce il comma 1 (art. 3, comma 2, del Testo A), in materia di aumento dell'Iva. Sostituendo il comma 1-ter dell'articolo 40 del D.L. 98 del 2011 si prevede, a decorrere dal 1° luglio 2013, l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'Iva dal 21 al 22 per cento. Non si dà più luogo, pertanto, all'aumento dell'aliquota ridotta dal 10 all'11 per cento.</u></p> <p><u>Lettera b): sopprime il comma 2, che abbassava di un punto percentuale le aliquote IRPEF applicabili ai primi due "scaglioni" di reddito (del 23 e del 27 per cento), le cui misure dunque restano immutate.</u></p> <p><u>Lettera c): <i>modifica il comma 3</i>(art. 3, comma 3, del Testo A), <i>quarto periodo</i>, in materia di applicazione al 2013 delle misure di detassazione dei contratti di produttività. In particolare prevede che nel caso di mancata tempestiva emanazione delle opportune norme attuative (entro il 15 gennaio 2013), il Governmento promuova un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse stanziata a politiche per l'incremento della produttività; nella formulazione antecedente della norma, tali risorse sarebbero state destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, ove le norme attuative non fossero state emanate in tempo ed il governo non avesse intrapreso un'apposita iniziativa legislativa volta a destinare le risorse ad altra finalità.</u></p> <p><u>Lettera d): aggiunge il comma 3-bis(art. 3, comma 4, del Testo A), che proroga al 2014 le misure di detassazione dei contratti di produttività nel limite massimo di spesa di 800 milioni di euro (con onere massimo di 600 milioni di euro per il 2014 e di 200 milioni per il 2015) e fissa al 15 gennaio 2014 il termine per emanare tempestivamente la relativa disciplina attuativa;</u></p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p><u>Lettera e)</u>:sostituisce i commi da 4 a 6(art. 3 commi 5-7, del Testo A),eliminando le limitazioni poste dal testo originario del DDL alla deducibilità e alla detraibilità a fini IRPEF di taluni oneri, rispettivamente indicati negli articoli 10 e 15 del TUIR nonché di quelli “riconducibili” a tali disposizioni. Viene quindi soppressa la franchigia di 250 euro ivi disposta.</p> <p>Inoltre:</p> <p>§ si eleva da 800 a 950 euro la detrazione IRPEF per figli a carico di età pari o superiore a tre anni, nonché da 900 a 1.220 euro quella prevista per ciascun figlio di età inferiore a tre anni (modificando l'articolo 12, comma 1, lettera c) del TUIR) nonché dal 220 a 400 quella per ciascun figlio portatore di handicap (come riformulato dai <i>subem. 0.7.300.25 NF Sereni, 0.7.300.57 NF Laura Molteni, 0.7.300.77 NF Ciccanti</i>);</p> <p>§ si interviene sul cd. “cuneo fiscale”, elevando da 4.600 a 7.500 euro l'importo deducibile dall'IRAP per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, e da 10.600 a 13.500 euro quello relativo ai lavoratori di sesso femminile e a quelli di età inferiore ai 35 anni (modificando l'articolo 11 del D.Lgs. 446/1997). Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013;</p> <p>§ si eleva da 9.200 a 15.000 euro l'importo massimo deducibile dall'IRAP per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, innalzando altresì da 15.200 a 21.000 euro l'importo massimo deducibile se tali lavoratori sono di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni; tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013;</p> <p>§ si elevano gli importi delle deduzioni IRAP in favore dei soggetti passivi d'imposta (tranne le Amministrazioni pubbliche) di minori dimensioni (a tal fine modificando gli importi di cui all'articolo 11, comma 4-<i>bis</i> del richiamato D.Lgs. 446/1997). Anche tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013;</p> <p>§ si prevede quindi l'invarianza finanziaria delle risorse spettanti alle regioni e province autonome, da garantire previa intesa in Conferenza unificata (come precisato dal <i>subem. 0.7.300.78 Sereni</i>).</p> <p><u>Lettera f)</u>: sopprime i commi da 7 a 11, e, dunque:</p> <p>§ elimina la disposizione che precisava l'applicazione delle richiamate “franchigie” alle deduzioni e detrazioni ai contribuenti con reddito superiore a euro 15.000, con decorrenza dal 2012;</p> <p>§ elimina il limite annuale di 3.000 euro posto, a partire dal 2012, all'ammontare di talune spese e oneri detraibili a fini IRPEF (con alcune specifiche esclusioni) indicati</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>all'articolo 15 del TUIR. Tale limite sarebbe stato computato tenendo conto anche di oneri non espressamente indicati nella richiamata norma, ma ad essa "riconducibili";</p> <p>§ ripristina la cd. "clausola di salvaguardia" relativa alla tassazione delle indennità di fine rapporto, alle quali verrà dunque applicata la curva delle aliquote vigenti al 31 dicembre 2006, se più favorevoli, in luogo di quelle vigenti nell'anno di insorgenza del diritto a percepire le indennità medesime;</p>
				<p><u>Lettera g):</u> <i>sostituisce il comma 16</i>(art. 3, comma 12 del Testo A), in tema di variazione del regime Iva agevolato per le cooperative sociali. In particolare si dispone la proroga del nuovo regime Iva, prevedendo che la nuova aliquota si applica alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013 (in luogo della data di entrata in vigore della legge in esame).</p>
				<p><u>Lettera h):</u> <i>sostituisce il comma 17</i>(art. 3, comma 13, del Testo A), reintroducendo l'esenzione IRPEF per le somme erogate a titolo di pensioni di guerra e assimilate, purché diverse da quelle percepita a titolo di reversibilità da soggetti con reddito complessivo superiore a 15.000 euro (queste ultime sono dunque assoggettate a imposta);</p>
				<p><u>Lettera i):</u> <i>modifica il comma 29</i>(art. 3, comma 25, del Testo A), in materia di rivalutazione del reddito dominicale e agrario. In particolare si posticipano di un anno (2013, 2014 e 2015) i periodi d'imposta per i quali è disposta la rivalutazione del 15 per cento del reddito dominicale e agrario ai fini della determinazione delle imposte sui redditi. Alla fine del comma si aggiunge che, ai fini dell'acconto per il 2013, si tiene conto della rivalutazione stabilita dallo stesso comma.</p>
				<p><u>Lettera l):</u> <i>modifica il comma 30</i>(art. 3, comma 26, del Testo A), in materia di determinazione del reddito delle società agricole e degli imprenditori agricoli. In particolare si posticipa di un anno l'abrogazione delle disposizioni che consentono alle società agricole di optare per un regime fiscale più favorevole. Si prevede inoltre che, ai fini dell'acconto per il 2013, si deve tener conto della citata abrogazione.</p>
				<p><u>Lettera m):</u> <i>modifica il comma 31</i>(art. 3, comma 27, del Testo A) prevedendo che con decreto ministeriale "possono essere dettate" (in luogo di "sono dettate") disposizioni transitorie per l'applicazione del comma 30 (art. 3, comma 26 del Testo A), in tema di abrogazione delle disposizioni che consentono alle società agricole di optare per un regime fiscale più favorevole.</p>
				<p><u>Lettera n):</u> aggiunge il comma 31-bis(art. 3, comma 28, del Testo A), che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>dotazione di 248 milioni di euro nel 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dal 2015, per esentare dall'IRAP, a decorrere dal 2014, le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano anche in locazione beni strumentali di ammontare massimo determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario (come precisato dal <i>subem. 0.7.300.69 Duilio</i>);</p>
				<p><u>Lettera o): modifica il comma 33(art. 3, comma 30, del Testo A)</u> in materia di riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura. In particolare è aumentata dal 5 al 10 per cento la riduzione dei consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura, limitatamente all'anno 2013. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la predetta riduzione resta fissata al 5 per cento.</p>
				<p><u>Lettera p): Aggiunge i commi da 33-bis a 33-quinquies</u> (art. 3, commi 31-34, del Testo A).</p> <p>Il comma 33-bis(art. 3, comma 31, del Testo A)introduce una serie di modifiche all'articolo 19 del D.L. 201/2011, in materia di imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e di imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero.</p> <p>Per entrambe le imposte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si prevede il posticipo della loro istituzione dal 2011 al 2012; - si rimanda alla normativa in materia di IRPEF, oltre che per quanto concerne i versamenti, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso, anche per le modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo; - si abroga la norma che dispone un unico versamento delle imposte, entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento. <p>In particolare, con riferimento all'IVIE, con le modifiche apportate al comma 15-<i>bis</i> dell'articolo 19, si prevede che la misura ridotta dello 0,4 per cento per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze non sia limitata ad alcune categorie di soggetti (i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, per il periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero).</p> <p>Si prevede, inoltre che, oltre agli immobili adibiti ad abitazione principale all'estero e alle relative pertinenze, anche gli immobili situati all'estero non locati a qualsiasi uso</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in deroga all'articolo 70, comma 2, del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito complessivo.</p> <p>Con riferimento all'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero si prevede che l'imposizione in misura fissa per i conti correnti e i libretti di risparmio non sia limitata a quelli detenuti in Paesi dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (comma 20).</p> <p>Il comma 33-ter(art. 3, comma 32, del Testo A)dispone che i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero già effettuati per l'anno 2011 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012.</p> <p>Il comma 33-quater(art. 3, comma 33, del Testo A),letteraa), assoggetta ad IVA il servizio di gestione individuale di portafogli relativo ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli; elimina la norma che considerava operazioni esenti alcuni contratti derivati relativi a valori mobiliari e strumenti finanziari, i quali saranno dunque assoggettati a imposta. Inoltre, ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale dei portafogli che attività considerate <i>ex lege</i> esenti da imposta viene data la facoltà di optare per l'applicazione separata dell'IVA (lettera <i>b</i>) del comma 33-quater).</p> <p>Il comma 33-quinquies(art. 3, comma 34, del Testo A)dispone l'applicazione delle predette norme dal 1° gennaio 2013.</p>
0.7.300.25NF 0.7.300.57 NF 0.7.300.77 NF	Sereni Laura Molteni Ciccanti	PD LNP UdC	14.11	Modifica l'emendamento alla lettera e) elevando le detrazioni IRPEF per figli a carico
0.7.300.78	Sereni	PD	14.11	Modifica l'emendamento alla lettera e) prevedendo l' invarianza finanziaria delle risorse spettanti alle regioni e province autonome , da garantire previa intesa in Conferenza unificata
0.7.300.60	Lenzi	PD	14.11	Modifica l'emendamento alla lettera g) in tema di variazione del regime Iva agevolato per le cooperative sociali, eliminando la previsione secondo la quale le disposizioni introdotte dai commi 14 e 15 che assoggettano all'aliquota del 10% le prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative sociali sono finalizzate ad assicurare la conformità dell'ordinamento italiano a quello comunitario.
0.7.300.69	DUILIO	PD	14.11	Modifica l'emendamento alla lettera n) introducendo nelcomma 31-bis (art. 3, comma 28 del Testo A), il previo parere conforme delle Commissioni parlamentari

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>competenti per i profili di carattere finanziario per l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che definisce l'ammontare massimo dei beni strumentali impiegati da persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni ai fini dell'esenzione dall'IRAP</p>
12.30 N.F 12.181 N.F.	Di Biagio Narducci	FLI PD	14.11	<p>Aggiunge il comma 37-bis(art. 3, comma 39 del Testo A)il quale proroga le detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti per l'anno 2013, prevedendo altresì che la detrazione relativa all'anno 2013 non rilevi ai fini della determinazione dell'acconto irpef per l'anno 2014.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> alla Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione è così ridotto: 2014: -4,6 milioni di euro.</p>
13.601	Relatori		14.11	<p><i>Modifica il comma 3</i> (art. 3, comma 3 del Testo A)riducendo l'importo del Fondo per la produttività del lavoro da 1.200 milioni a 950 milioni per il 2013.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> Aggiunge il comma 37-bis (art. 3, comma 40 del Testo A)che incrementa di 250 milioni nel 2013 il Fondo per la protezione civile per la realizzazione di interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2012.Il Fondo è ripartito con D.P.C.M. su proposta delle regioni interessate. I Presidenti delle regioni operano in qualità di commissari delegati con i poteri di cui al D.L. n. 74 del 2012 (terremoto Emilia).</p>

Articolo 13 – Fondi speciali e tabelle

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.502	Relatori		12.11	Alla Tabella A , l'accantonamento relativo al Ministero degli esteri è così ridotto: 2013: -5,8 milioni di euro; 2014: -5,8 milioni di euro; 2015: -5,8 milioni di euro. <i>Copertura per il finanziamento delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e degli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia</i>
12.30 N.F 12.181 N.F.	Di Biagio Narducci	FLI PD	14.11	alla Tabella A , l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione è così ridotto: 2014: -4,6 milioni di euro. <i>Copertura per il comma aggiuntivo 37-bis dell'articolo 12 (ora art. 3, comma 39, del Testo A) che proroga le detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti per l'anno 2013, prevedendo altresì che la detrazione relativa all'anno 2013 non rilevi ai fini della determinazione dell'acconto irpef per l'anno 2014.</i>
Tab.A.20	Governo		12.11	<u>Emendamento tecnico.</u> Alla Tabella A , l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico è così aumentato: 2013: +10 milioni di euro. Alla Tabella B: - l'accantonamento relativo al Ministero degli esteri è così aumentato: 2013: +11,8 milioni di euro; 2014: +11,6 milioni di euro; 2015: +34,7 milioni di euro. - l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze è così ridotto: 2014: -295 milioni di euro; 2015: -295 milioni di euro.
Tab.A.14 Tab.A. 2 Tab.A 21 Tab.A 22 Tab.A. 23	D'Antoni Fitto Causi Occhiuto Boccia	PD PdL PD UdC PD	12.11	Alla Tabella A , l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze è così ridotto: 2013: -700.000 euro; 2014: -700.000 euro; 2015: -700.000 euro.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p><i>Conseguentemente:</i> alla Tabella C, aumenta la voce: Legge n. 144/1999, art. 51, SVIMEZ: 2013: +700.000 euro; 2014: +700.000 euro; 2015: +700.000 euro.</p>
3.36 N.F.	Lo Presti	FLI	9.11	<p>Alla Tabella C, aumenta la voce: legge n. 350/2003, art. 3, co. 149: Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici: 2013: +1,278 milioni; 2014: +1,269 milioni; 2015: +1,251 milioni.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> · in Tabella A, l'accantonamento del Ministero del lavoro è così ridotto: <ul style="list-style-type: none"> - 2014: -1,269 milioni; - 2015: -1,269 milioni. · gli oneri relativi al 2013 sono posti a carico dell'elenco 1 allegato al comma 1 dell'articolo 3 (ora <u>art. 1, comma 4, del Testo A</u>), relativamente alle spese rimodulabili del Ministero del lavoro.
8.362 N.F.	Ciccanti	UdC	11.11	<p>Alla Tabella C, inserire la seguente voce: Legge n. 549/1995, contributi a enti del Ministero dell'interno (associazioni combattentistiche): 2013: 2 milioni di euro.</p> <p><i>Alla copertura si provvede attraverso la riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE).</i></p>
Tab.C.13 N.F.	Strizzolo	PD	12.11	<p>Alla Tabella C, ridurre la voce: D.Lgs. n. 300/1999, Presidenza del Consiglio: 2013: -300.000 euro; 2014: -300.000 euro; 2015: -300.000 euro.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> alla medesima Tabella C, la voce: legge n. 38/2001, art. 16, co. 2: Minoranza slovena in Italia: 2013: +300.000 euro; 2014: +300.000 euro; 2015: +300.000 euro.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
Tab.C.1	Quartiani	PD	12.11	<p>Alla Tabella C, ridurre la voce: D.Lgs. n. 165/1999, AGEA: 2013: -700.000 euro; 2014: -700.000 euro; 2015: -700.000 euro.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> alla medesima Tabella C, la voce: D.L. n. 262/2006, art. 2, co. 98, punto A: Turismo (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico): 2013: +700.000 euro; 2014: +700.000 euro; 2015: +700.000 euro.</p>
7.400	Relatori		14.11	<p>Alla Tabella C, la voce: Legge n. 38/2001, art. 16, co. 2, contributo alla regione Friuli Venezia Giulia per la tutela della minoranza slovena è così aumentata: 2013: +2,7 milioni di euro; 2014: +2,7 milioni di euro; 2015: +2,7 milioni di euro.</p> <p><i>Alla copertura si provvede attraverso il comma 39-bis dell'articolo 7(art. 1, comma 121, del Testo A), il quale riduce di complessivi 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2013 le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 8 e 21 della legge n. 38/2001, relativi, rispettivamente, all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione e alla tutela degli interessi sociali, economici e ambientali nei territori in cui la minoranza slovena sia tradizionalmente presente.</i></p>
13.03	Zeller	Misto	12.11	<p>Aggiunge l'articolo 13-bis(art. 3, comma 45, del Testo A)recante la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione a tutte le disposizioni contenute nella legge di stabilità, nel senso che queste sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.</p>

Articolo 14 – Entrata in vigore

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
14.1	Relatori		14.11	<i>Modifica il comma 1 (art. 3, comma 46, del Testo A)</i> sopprimendo il riferimento ad alcune norme la cui entrata in vigore era stabilita precedentemente all'entrata in vigore della legge di stabilità

**Emendamenti al disegno di bilancio (A.C. 5535)
approvati dalla V Commissione bilancio della Camera**

Estremi	Proponente	Gruppo	Data	Oggetto
Tab. 2.1	Relatore		14.11	<p><i>Al Ministero dell'economia e finanze</i>, missione "Politiche economico finanziarie e di bilancio", programma "Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio", lo stanziamento è incrementato nei seguenti importi: 2013: +1,0 milioni di euro;</p> <p><i>Conseguentemente:</i> <i>Al medesimo Ministero</i>, missione "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri", programma "Presidenza del Consiglio", il relativo stanziamento è ridotto: 2013: -1,0 milioni di euro;</p> <p><i>La relazione illustrativa all'emendamento finalizza l'incremento al Fondo ISPE (capitolo 3075).</i></p>
Tab. 2.3	Governo		14.11	<p><i>Al Ministero dell'economia e finanze</i>, missione "Politiche economico finanziarie e di bilancio", programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità", lo stanziamento è ridotto nei seguenti importi: 2013: -4,2 milioni di euro; 2014: -4,2 milioni di euro; 2015: - 4,2 milioni di euro.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> <i>Al Ministero della giustizia</i>, missione "Giustizia", programma "Amministrazione penitenziaria", lo stanziamento è incrementato nei seguenti importi: 2013: +4,2 milioni di euro; 2014: +4,2 milioni di euro; 2015: + 4,2 milioni di euro.</p> <p><i>La relazione illustrativa all'emendamento finalizza l'incremento ad interventi manutentivi atti a garantire l'agibilità e le condizioni di salubrità degli ambienti detentivi penitenziari.</i></p>
Tab. 3.1	Baccini	PdL	14.11	<p><i>Al Ministero dello sviluppo economico</i>, missione "Competitività e sviluppo delle imprese", programma "Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale", lo stanziamento è ridotto nei seguenti importi:</p>

Estremi	Proponente	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>2013: -1,3 milioni di euro; 2014: -1,3 milioni di euro; 2015: -1,7 milioni di euro.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> <i>Al medesimo Ministero</i>, medesima missione, programma “Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo”, il relativo stanziamento è incrementato: 2013: +1,3 milioni di euro; 2014: +1,3 milioni di euro; 2015: +1,7 milioni di euro</p> <p><i>La relazione illustrativa all'emendamento finalizza l'incremento agli interventi a favore dell'Ente nazionale per il Microcredito (cap.2302).</i></p>
6.1	Tempestini		14.11	<p><i>L'emendamento apporta modifiche al comma 6 dell'articolo 6</i>, concernente lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, aggiungendovi, in fine, la disposizione che resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo n. 49/1987, il quale prevede che le somme non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.</p>
Tab. 8.8 N.F.	Relatore		14.11	<p><i>Al Ministero dell'Interno</i>, missione “Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti”, programma “Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale” lo stanziamento è aumentato nei seguenti importi: 2013: +2,0 milioni di euro;</p> <p><i>Conseguentemente:</i> <i>Al medesimo Ministero</i>, missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma “ Indirizzo politico”, lo stanziamento è diminuito: 2013: - 0,3 milioni di euro;</p> <p><i>Al medesimo Ministero</i>, medesima missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma “ Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”, lo stanziamento è diminuito: 2013: -1,7 milioni di euro.</p> <p><i>La relazione illustrativa all'emendamento finalizza l'incremento, per 1,5 milioni all'Unione italiana ciechi (cap. 2316/Pg.1) e per 0,5 milioni all'Associazione nazionale vittime civili di guerra (cap.2310).</i></p>

Estremi	Proponente	Gruppo	Data	Oggetto
Tab. 10.2	Relatore		14.11	<p><i>Al Ministero delle infrastrutture e trasporti, missione “ Diritto alla mobilità”, programma “ Sviluppo e sicurezza della mobilità locale”, lo stanziamento è incrementato nei seguenti importi:</i></p> <p>2013: +1,0 milioni di euro; 2014: +1,0 milioni di euro; 2015: +1,0 milioni di euro;</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p><i>Al medesimo Ministero, medesima missione, programma “Autotrasporto ed intermodalità”, il relativo stanziamento è ridotto:</i></p> <p>2013: - 1,0 milioni di euro; 2014: - 1,0 milioni di euro; 2015: - 1,0 milioni di euro;</p> <p><i>La relazione illustrativa all'emendamento finalizza l'incremento alla realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova (cap. 7415).</i></p>
Tab. 10.3	Relatore		14.11	<p><i>Al Ministero delle infrastrutture e trasporti, missione “ Diritto alla mobilità”, programma “ Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo”, lo stanziamento è incrementato nei seguenti importi:</i></p> <p>2013: +2,0 milioni di euro; 2014: +2,0 milioni di euro;</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p><i>Al medesimo Ministero, missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”, programma “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”, il relativo stanziamento è ridotto:</i></p> <p>2013: - 2,0 milioni di euro; 2014: - 2,0 milioni di euro;</p> <p><i>La relazione illustrativa all'emendamento finalizza l'incremento alle costruzioni a cura dello Stato di opere relative ai porti di prima e di seconda categoria - prima classe - nonché di quelle edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti (cap. 7261).</i></p>

Estremi	Proponente	Gruppo	Data	Oggetto
10.1	Governo		14.11	<p><i>Modifica il comma 3 dell'articolo 10, concernente lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativamente al numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2013, portando da 250 a 210 il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata o rafferma.</i></p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p><i>modifica il comma 4 del medesimo articolo, riducendo da 156 a 136 il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare per l'anno 2013.</i></p>
11.1	Governo		14.11	<p><i>L'emendamento apporta modifiche al comma 2 dell'articolo 11, concernente lo stato di previsione del Ministero della Difesa,relativamente al numero massimo di ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 803 del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66/2010), portando da 25 a 27 il numero massimo di tali ausiliari relativo alla Marina, riducendo da 45 a 18 il numero massimo di ausiliari relativo all'Aeronautica, sopprimendo la voce relativa al numero massimo di ausiliari dei Carabinieri, la quale portava già un importo pari a zero.</i></p> <p><i>Relativamente al numero massimo di ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 937 del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66/2010), l'emendamento riduce il numero massimo di ufficiali piloti della Marina da 103 a 85 e di quelli dell'Aeronautica da 57 a 39.</i></p>
Tab. 13.1	Marsilio	PdL	14.11	<p><i>Al Ministero per i beni e le attività culturali, missione " Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici", programma "Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela della valorizzazione del paesaggio", lo stanziamento è incrementato nei seguenti importi:</i></p> <p><i>2013: +1,7 milioni di euro;</i></p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p><i>Al medesimo Ministero, medesima missione, programma "Valorizzazione del patrimonio culturale", il relativo stanziamento è ridotto:</i></p> <p><i>2013: - 1,7 milioni di euro;</i></p> <p><i>La relazione illustrativa all'emendamento afferma che esso comporta una riallocazione di risorse nel settore culturale, a favore dell'Istituto regionale per la cultura istriano fiumano -dalmata (cap.5132), al Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah (cap.5170) e al funzionamento della Fondazione La Grande Brera (cap. 4651).</i></p>

Estremi	Proponente	Gruppo	Data	Oggetto
Tab. 14.6	Naro	UdC	14.11	<p><i>Al Ministero della salute</i>, missione “ Tutela della salute”, programma “Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale”, lo stanziamento è incrementato nei seguenti importi: 2013: + 0,9 milioni di euro; 2014: + 0,9milioni di euro; 2015: + 0,9 milioni di euro.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p><i>Al medesimo Ministero</i>, medesima missione, programma “Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti”, il relativo stanziamento è ridotto: 2013: - 0,9 milioni di euro; 2014: - 0,9milioni di euro; 2015:- 0,9 milioni di euro.</p> <p><i>La relazione illustrativa all'emendamento finalizza l'incremento alle attività istituzionali della Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (cap. 4401).</i></p>